

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 35<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1981

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio) (1)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 317, 320, 321 e <i>passim</i>
AGRIMI (DC) . . . . .	322, 327, 330 e <i>passim</i>
BENEDETTI (PCI) . . . . .	339
CALARCO (DC) . . . . .	345
COCO (DC) . . . . .	359
FILETTI (MSI-DN) . . . . .	323, 327, 328 e <i>passim</i>
GOZZINI (Sin. Ind.) . . . . .	324, 336
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . .	319, 320, 321 e <i>passim</i>
ROSI (DC) . . . . .	323, 325, 337 e <i>passim</i>
TROPEANO (PCI) . . . . .	319, 320, 321 e <i>passim</i>
VALIANTE (DC), relatore alla Commissione	318
	319, 320 e <i>passim</i>

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche al sistema penale » (1280), d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al sistema penale », d'iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Menziani ed altri; Pennacchini; Bianco Gerardo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione generale nonchè le repliche del relatore e del rappresentante del Governo si sono già svolte in sede redigente (1).

(1) Per la precedente fase di discussione v. i resoconti del 4 e 18 marzo e del 1<sup>o</sup>, 2, 7, 8, 9, 14 e 29 aprile 1981.

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

Ora, dopo l'accoglimento della nostra richiesta di assegnazione in sede deliberante, dobbiamo procedere all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

### CAPO I

## DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PUNITI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

### SEZIONE I.

#### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

#### *(Principio di legalità)*

Nessuno può essere punito con sanzioni amministrative se non in forza di una legge, anche regionale, che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

Si applica tuttavia la disposizione che prevede la sanzione amministrativa se la violazione è stata commessa anteriormente all'entrata in vigore della legge che l'ha depenalizzata ed il relativo procedimento penale non è stato definito, salvo che debba dichiararsi non doversi procedere per essere il reato estinto.

A questo articolo il relatore ha presentato due emendamenti. Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente: « A nessuno possono essere applicate sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione ».

Il secondo emendamento tende a sostituire il terzo comma con il seguente: « Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito, salvo che si tratti di delitti o debba dichiararsi

non doversi procedere per essere il reato estinto ».

Il relatore propone inoltre di stralciare tale comma e di trasferirlo, come articolo a se stante, in una nuova sezione, da inserire alla fine del Capo I. contenente disposizioni transitorie e finali.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come ho detto abbastanza ripetutamente (non so se altrettanto efficacemente) nel corso della relazione e anche in sede di replica, ritengo che dobbiamo compiere uno sforzo per dare alle sanzioni amministrative una struttura autonoma. Finora sono state considerate quasi come un'appendice del sistema penale, sulla base dell'opinione che il sistema penale non si limita esclusivamente alle pene previste dal codice penale ma si estende anche alle altre sanzioni ugualmente punitive, come dice il professor Nuvolone, previste da altre leggi; mentre altri hanno insistito sulla necessità che tali sanzioni abbiano una struttura piuttosto civilistica, visto che l'opposizione ai provvedimenti con cui si applicano queste sanzioni viene fatta in sede civile, ossia davanti al pretore civile. Io ritengo che nè l'una nè l'altra strutturazione siano valide; che le sanzioni amministrative debbano avere una struttura autonoma. Questo è il motivo per cui io penso che sia opportuno evitare, per quanto possibile, ogni riferimento ad istituti e procedure sia penalistici sia civilistici, cominciando intanto ad eliminare espressioni e terminologie proprie di quelle strutture e ad usare magari termini neutri.

Devo rilevare a tal proposito che, se allo stato del nostro ordinamento si desume piuttosto una struttura penalistica che non di altra natura, è perchè si sono usati termini e soprattutto si sono mantenuti istituti di matrice penalistica. Ma se questo è avvenuto non già per scelta consapevole, ma piuttosto inavvertitamente, o magari considerando ciò inevitabile visto che un'altra larga parte di sanzioni rimaneva nel settore penale, nulla vieta che oggi ci si sforzi di fare diversamente. E visto che ormai non dovrebbe restare nessuna sanzione penale

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

di una multa o di un'ammenda — come io sostengo — le eccezioni previste dal secondo comma dell'articolo 11 saranno soppresse.

Lo sforzo, dunque, è soltanto quello di evitare parole che, senza una volontà corrispondente, finiscano per fare intendere una scelta anzichè un'altra in un settore che è ormai destinato ad allargarsi, tanto da non lasciare nel campo penale quasi niente altro.

Circa l'emendamento al terzo comma, ho già fatto presente nel corso della discussione generale che la disposizione dell'articolo 3, che riguarda l'elemento soggettivo, viene ad innovare nel sistema in una maniera che non mi pare corretta. In effetti, poichè il nuovo sistema — che si applica anche alle sanzioni previste dall'ordinamento precedente all'entrata in vigore di questa legge — stabilisce per tutte, come elemento soggettivo, la semplice coscienza e volontarietà del fatto indipendentemente dalla natura dolosa o colposa, finiamo per applicare la sanzione amministrativa anche a quei fatti per i quali, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non bastava la semplice coscienza e volontarietà del fatto, ma era necessario il dolo. Sostanzialmente, cioè, ad un fatto commesso sotto l'imperio della legge precedente daremmo una sanzione amministrativa anche sulla base di una semplice coscienza e volontarietà del fatto non dolosa, mentre la legislazione precedente, quella cioè attualmente vigente, richiede il dolo. Faremmo cioè all'autore della violazione una condizione più pesante, nel senso che applicheremmo la sanzione oggi prevista per i soli fatti dolosi anche a fatti non dolosi. Tutto ciò contrasta, a mio giudizio, col principio di legalità.

Questo è il motivo per cui ritengo — di qui la mia proposta di una norma transitoria — che questa legge non debba applicarsi ai fatti previsti come delitti dalla legge attuale, quando siano stati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

In un colloquio informale il sottosegretario Lombardi mi ha fatto presente che qui ci potrebbe essere questione di concorso di

norme ai sensi dell'articolo 2 del codice penale. Secondo me non è questo il caso; qui non versiamo in caso di leggi una più e l'altra meno favorevole. Qui stabiliamo semplicemente di applicare la nuova norma a partire da un certo termine, quello dell'entrata in vigore: il che significa che prima non è applicabile questa norma, e continua ad applicarsi solo quella precedente. Non ricorre, invece, il caso della norma — già in vigore — più favorevole, quella che depenalizza il fatto, cosicchè non si potrebbe più applicare la precedente norma penale neppure a fatti commessi precedentemente all'entrata in vigore della legge, così come stabilisce l'articolo 2 del codice penale.

Questi sono i motivi per cui raccomando l'approvazione dei due emendamenti da me proposti.

**T R O P E A N O .** Una breve premessa, signor Presidente. Quanto detto dal relatore serve soprattutto per chiarire in modo definitivo il criterio che ha guidato il relatore stesso e la Commissione nel corso delle numerose sedute che abbiamo tenuto e al quale abbiamo ritenuto di doverci ispirare. Io sono d'accordo con gli emendamenti proposti; soltanto, per quanto riguarda il primo di essi, vorrei suggerire un subemendamento, cioè vorrei che non si mutasse il soggetto, come avviene nella proposta del relatore, per evitare contrasti con la formulazione attuale.

In altri termini, propongo di sostituire le parole. « A nessuno possono essere applicate » con le altre: « Nessuno può essere assoggettato a ».

Sono altresì d'accordo con l'emendamento relativo al terzo comma.

**V A L I A N T E ,** *relatore alla Commissione.* Accetto la formulazione suggerita dal senatore Tropeano per quanto riguarda il primo comma.

**L O M B A R D I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'obiezione è stata riferita dal relatore. Mentre si è d'accordo sull'emendamento al primo e al terzo comma, vi è la preoccupazione che

questa disciplina comporti la legittimità di una condanna successiva all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione per fattispecie originariamente delittuose, successivamente depenalizzate

**T R O P E A N O** Poichè vi è la proposta di trasferimento del terzo comma tra le disposizioni transitorie e finali, io direi di riprendere in quella sede la discussione su questo aspetto accantonando l'emendamento.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'accantonamento del terzo comma.

**P R E S I D E N T E** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal relatore quale risulta con il subemendamento di carattere formale proposto dal senatore Tropeano e accettato dal relatore stesso e dal Governo.

**È approvato.**

Il senatore Tropeano ha proposto di accantonare l'emendamento del relatore al terzo comma, con il conseguente accantonamento dell'intero articolo. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Procediamo pertanto nell'esame e nella votazione degli articoli seguenti:

#### Art. 2.

*(Capacità di intendere e di volere)*

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, in base ai criteri indicati nel codice penale, non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui ha commesso il fatto, a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Non può essere applicata la sanzione amministrativa a chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato »

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione* Mi pare che le parole « salvo che » siano più precise rispetto all'espressione « a meno che » Oltre tutto, se ben ricordo, è il termine usato attualmente dal codice penale.

**T R O P E A N O**. Per gli stessi motivi che mi hanno indotto a proporre un subemendamento al primo comma dell'articolo 1, propongo un subemendamento tendente a sostituire le parole: « Non può essere applicata la sanzione amministrativa a chi » con le seguenti: « Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal relatore quale risulta con il subemendamento proposto dal senatore Tropeano e accettato dal relatore e dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Elemento soggettivo)*

Nelle violazioni punite con una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente va esente da responsabilità quando l'errore non è determinato da sua colpa.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tende a sostituire, nel primo comma, le parole: « punite con » con le altre: « cui è applicabile »; il secondo tende a sostituire, nel secondo comma, le parole: « va esente da responsabilità » con le altre: « non è responsabile ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Il primo è un emendamento meramente formale, diretto ad escludere il riferimento alla punizione. Il secondo è soltanto il tentativo di esprimere in forma più corretta l'esenzione da responsabilità, che non è un fatto derivante da circostanze esterne, ma da una condizione personale; nella specie, l'errore dell'autore della violazione.

**T R O P E A N O**. Posso anche concordare con la formulazione del relatore « cui è applicabile ». Forse, potremmo specificare meglio, e cioè: « Nelle violazioni perseguibili con una sanzione amministrativa ».

**P R E S I D E N T E**. E meglio « cui è applicabile »: è più generico e meno impegnativo.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole agli emendamenti del relatore.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al primo comma, le pa-

role: « punite con » con le altre: « cui è applicabile ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « va esente da responsabilità » con le seguenti: « non è responsabile ».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

## Art. 4.

*(Cause di esenzione da responsabilità)*

Non risponde delle violazioni punite con una sanzione amministrativa chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa di sé o di altri.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « punite con una sanzione amministrativa » con la seguente: « amministrative ».

Inoltre il relatore propone di sostituire la rubrica: « Cause di esenzione da responsabilità » con la seguente: « Cause di esclusione della responsabilità ».

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi dichiaro favorevole a questi emendamenti.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONIO SEN. (6 maggio 1981)

A G R I M J . Si parla di esercizio di una facoltà legittima e non di un diritto...

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Sottolineo l'opportunità di mantenere l'espressione « esercizio di una facoltà legittima », che è contenuta nel disegno di legge, perchè l'esercizio di una facoltà legittima è più vasto dell'esercizio di un diritto. Inoltre, ci troviamo in un settore amministrativo dove si tratta non già di diritti soggettivi bensì di facoltà riconosciute al cittadino, da usare nei limiti del bene pubblico, che non sono diritti soggettivi. Pertanto, secondo me, l'espressione usata nel testo è molto opportuna e precisa.

T R O P E A N O Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Propongo la soppressione delle parole: « di sè o di altri » alla fine del primo comma. In questo modo, per legittima difesa si intenderebbe quella prevista ai sensi dell'articolo 59 del codice penale.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « punite con una sanzione amministrativa » con la parola: « amministrative ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento da me proposto tendente a sopprimere le parole finali del primo comma: « di sè o di altri ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Cause di esclusione della responsabilità ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con gli emendamenti testè approvati.

**È approvato.**

Dopo l'articolo 4, il Governo propone un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

Quando più persone concorrono in una violazione punita con una sanzione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione amministrativa per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo emendamento è collegato a quanto è stato già detto precedentemente nell'intervento del Governo ed è fondato sulla considerazione che il primo comma dell'articolo 5 del disegno di legge prevede una disciplina del concorso di persone nell'illecito amministrativo imperniata sulla solidarietà tra i concorrenti nella violazione.

Questa disciplina, che appare di evidente ispirazione civilistica, è stata criticata dalla più autorevole dottrina, la quale ha posto in luce l'inadeguatezza di una tale normativa — suscettibile di tradursi in una incentivazione del fenomeno associativo — rispetto ai caratteri propri dell'illecito amministrativo (punito con sanzioni pecuniarie).

Per questo si suggerisce di sopprimere il primo comma dell'articolo 5 e di sostituire a tale disposizione un nuovo articolo 4-bis

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

che preveda una disciplina del concorso nella violazione amministrativa analoga a quella della compartecipazione nell'illecito penale.

**T R O P E A N O** . Dico subito che, in linea di massima, sono favorevole alla proposta del Governo, anche se non ne condivido le motivazioni, nel senso che non credo che contrapponendo la scelta disciplinare di ordine civilistico a quella di ordine penalistico si possa legittimare l'emendamento che è stato proposto. Anzi, io direi che dobbiamo allontanarci quanto più è possibile dal penale e, quindi, da ogni indicazione di questa natura.

Mi rendo conto delle diatribe che si sono accese attorno a questa materia; però credo che, al di là delle motivazioni, sia giusto pervenire ad una formulazione di questo tipo per motivi di ordine sostanziale.

**F I L E T T I** . Esprimo anch'io parere favorevole sull'emendamento proposto dal Governo, perchè la norma così enucleata tende ad eliminare un eventuale vincolo di solidarietà ed è tesa ad infliggere la sanzione direttamente alla persona che commette l'infrazione.

**V A L I A N T E** , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, desidero far rilevare che leggendo con attenzione il primo comma dell'articolo 5 si può constatare che esso già contiene l'ipotesi di concorso prevista nel nuovo articolo proposto dal Governo. Se è vero, infatti, che disciplina in modo particolare la solidarietà, è anche vero che il primo comma del citato articolo dice: « Se la violazione è imputabile a più persone, queste sono obbligate in solido al pagamento della somma dovuta ». Ma è ovvio che non si tratta di un'unica somma per tutti, bensì di altrettante somme ed altrettante sanzioni pecuniarie a carico di ciascuno.

**P R E S I D E N T E** . Allora, non avrebbe alcun senso la norma del regresso.

**V A L I A N T E** , *relatore alla Commissione*. Il significato dovrebbe essere questo: più persone responsabili sono egualmente condannate, a titolo individuale, alla sanzione pecuniaria applicabile ad ognuno di loro. Siccome, però, si tratta di una norma civilistica, questi sono legati anche dalla solidarietà.

**P R E S I D E N T E** . Il regresso, quindi, sarebbe in relazione alla solidarietà.

**V A L I A N T E** , *relatore alla Commissione*. Il testo non è formulato chiaramente, tanto è vero che, nella mia prima relazione, avevo lamentato la mancata previsione del caso di concorso. Il Governo però mi replicò che il caso di concorso era già disciplinato dal primo comma dell'articolo 5. Ed io, pertanto, ho interpretato nel modo estensivo che vi sto dicendo la disposizione.

Do atto che è assai più chiaro l'emendamento presentato in questo momento dal Governo; però esprimo anche la preoccupazione che questo emendamento ci possa riportare assai più chiaramente nel sistema penale, mentre io ritenevo necessario evitarlo.

Condivido, peraltro, la valutazione dei senatori Tropeano e Filetti che si tratta soprattutto di un fatto sostanziale.

Sarei d'accordo, pertanto, nell'accettare l'emendamento del Governo, ma chiederei che la Commissione lo accettasse come emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5, in modo che resti sotto il titolo, « Solidarietà », dell'articolo e non vada, invece, sotto un altro titolo, quale quello, ad esempio, di « Concorso » che sarebbe necessariamente applicabile nell'ipotesi che approvassimo la proposta del Governo dando vita ad un articolo 4-bis.

Accettando la mia proposta, credo che la sostanza resterebbe salva, e verrebbe meno altresì la preoccupazione di farne un istituto penalistico.

**R O S I** . Noi poniamo questa norma sotto la rubrica: « Solidarietà » pur non essendoci solidarietà!

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Sì, però la solidarietà si riferisce alle ipotesi successive (proprietario, usufruttuario, o titolare di un diritto personale di godimento).

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La proposta del Governo, infatti, era di inserire un articolo autonomo 4-bis, sopprimendo poi il primo comma dell'articolo 5, che resterebbe sotto il titolo: « Solidarietà ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. D'accordo, ma proprio per evitare di riportare la norma all'istituto penalistico del concorso di più persone nel reato, sono del parere che sarebbe più opportuno lasciarla nell'articolo 5.

G O Z Z I N I . Per conformità, sarebbe bene usare la stessa formula adottata dall'articolo 3.

P R E S I D E N T E . Allora, poichè non si fanno altre osservazioni, resta inteso che l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo viene trasformato, accogliendo la proposta del relatore, in emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione dell'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

(Solidarietà)

Se la violazione è imputabile a più persone, queste sono obbligate in solido al pagamento della somma dovuta; chi ha pagato ha diritto di regresso e la somma dovuta si ripartisce in parti uguali.

Il proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dei soggetti ai quali poteva essere irrogata la sanzione.

Come si è convenuto, il primo comma di tale articolo dovrebbe essere sostituito dal testo che il Governo aveva proposto come autonomo articolo aggiuntivo 4-bis. Tale testo, con l'emendamento formale suggerito dal senatore Gozzini e con una modifica, sempre di carattere formale, che io stesso propongo, è del seguente tenore: « Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge ».

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

**E approvato.**

Al primo comma dell'articolo 5 il relatore aveva presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e la somma dovuta si ripartisce in parti uguali ». Tale emen-



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

damento rimane evidentemente precluso dalla votazione precedente.

Il relatore ha presentato poi un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Lo scopo di questo emendamento, signor Presidente, è soltanto quello di usare una formulazione più lineare, in quanto quella del testo in discussione è assai contorta.

T R O P E A N O . Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore perchè mi pare che questa formulazione sia più esplicitiva e più chiara.

R O S I . A mio avviso, sarebbe opportuno aggiungere, dopo le parole: « contro la sua volontà », le altre: « o nella sua ignoranza ». Dire: « contro la sua volontà » significa che questo deve manifestare una volontà contraria, ma può accadere che una persona si trovi in America da dieci anni e che qualcuno usi il suo fabbricato senza che egli ne sappia nulla.

P R E S I D E N T E . « Contro la sua volontà » credo che significhi anche in assenza della sua volontà. Pertanto, io non modificarei il testo proposto dal relatore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dal relatore.

**E approvato.**

Metto ai voti i commi terzo, quarto e quinto, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con gli emendamenti approvati.

**E approvato.**

Art. 6.

*(Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Se il fatto commesso è previsto come violazione amministrativa da una disposizione di legge generale e da una disposizione di legge speciale, si applica soltanto la sanzione stabilita per la violazione della disposizione di legge speciale.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore tre emendamenti.

Il primo tende a sopprimere il primo comma.

Il secondo tende a sostituire il secondo comma con il seguente: « Se uno stesso fatto è considerato da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica soltanto la disposizione speciale e, in mancanza di questa, la disposizione posteriore, salvo che sia diversamente stabilito ».

Il terzo emendamento tende a sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Concorso di norme ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Con la soppressione del primo comma io intendo proporre alla Commissione di rifiutare l'ipotesi di reato continuato, che è stata accolta inopinatamente nel testo; dico inopinatamente perchè, se le sanzioni amministrative sono applicabili unicamente in base alla consapevolezza e volontarietà del fatto, non dovrebbe rilevare la direzione di volontà, quale occorre accertare nella continuazione, univocamente

diretta ad una serie di violazioni della stessa norma o di più norme.

Ora, a parte la mia antipatia — in questo caso — per la struttura penalistica, mi pare che sia del tutto fuori luogo regolare con una norma agevolativa, quale è quella del reato continuato, anche questa ipotesi di violazione di disposizioni che comminano sanzioni amministrative.

Quindi la mia opinione è che, quando con una sola azione si violano più disposizioni della stessa norma o di diverse leggi, bisogna rispondere di concorso formale, come dice l'articolo 81 del codice penale; cioè vanno applicate le sanzioni tutte intere, e non già la più grave.

Qui però mi riallaccio immediatamente all'articolo successivo, l'articolo 7, il quale prevede l'ipotesi che si commetta un fatto contemplato contemporaneamente da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa, e stabilisce che si applica sia la disposizione penale sia la disposizione amministrativa. Nessuno finora mi ha spiegato come ciò potrebbe farsi e come potrebbe essere compatibile con le regole dell'ordinamento, il quale, in caso di concorso di norme, stabilisce innanzitutto la regola della specialità, per cui si applica la norma speciale con priorità sulla norma generale, e in caso di mancanza di una norma speciale prescrive l'applicabilità della sola norma posteriore, essendo ovvio che il legislatore abbia voluto con l'ultima sua disposizione regolare il fatto nel modo più conveniente.

Per evitare questa strana disposizione, io propongo di sostituire nell'articolo 6 il secondo comma con un comma (che in effetti diventerebbe l'unico comma di tale articolo, in sostituzione del primo comma che verrebbe soppresso) il quale regoli l'ipotesi di concorso di norme, prevedendo, secondo le regole del nostro ordinamento, che in caso di concorso di più norme relative allo stesso fatto, cioè alla stessa violazione, si applica innanzitutto la norma speciale, e, in mancanza della norma speciale, si applica la norma posteriore. Naturalmente, in conseguenza di queste modifiche propongo di sop-

primere l'articolo 7, e di modificare la rubrica dell'articolo 6 in « Concorso di norme ».

**P R E S I D E N T E .** La illustrazione del relatore fa rilevare l'opportunità che gli articoli 6 e 7 vengano esaminati contestualmente.

Do pertanto lettura dell'articolo 7:

#### Art. 7.

*(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni amministrative)*

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applicano entrambe le disposizioni. Tuttavia:

a) quando la sanzione amministrativa ha sostituito una sanzione penale a norma della presente legge, della legge 3 maggio 1967, n. 317, o della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applica solo la disposizione speciale;

b) ai fatti previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali articoli previste, anche quando i fatti stessi sono previsti da norme penali speciali sostituite da sanzioni amministrative.

Le modifiche relative ai due articoli proposte dal relatore sono ispirate ad uno stesso criterio. Ma all'articolo 7, di cui il relatore propone la soppressione, è stato presentato dal Governo — che peraltro non prevede modifiche all'articolo 6 — un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applicano entrambe le disposizioni. Tuttavia quando la disposizione amministrativa ha sostituito la sanzione penale a norma della

presente legge, della legge 3 maggio 1967, n. 317, o della legge 24 dicembre 1975, n. 706, si applica solo la disposizione speciale ».

**L O M B A R D I**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In merito alla nuova formulazione proposta dal relatore per l'articolo 6, e che sostituisce praticamente l'articolo 7, sorge la preoccupazione che, sulla base del principio che è sottinteso, le regioni, introducendo delle fattispecie amministrative che presentano carattere di specialità rispetto alle norme penali, potrebbero rendere inapplicabili queste leggi; quindi appare preferibile mantenere, invece, il principio contenuto nell'articolo 7, per il quale è stato predisposto dal Governo l'emendamento che è stato letto dal Presidente.

**F I L E T T I**. A me pare che si debba accogliere l'emendamento del Governo, che secondo me è molto più chiaro: non mi sembra, infatti, che dia luogo a divergenze applicative o giurisprudenziali. Praticamente, con entrambe le sanzioni, penale ed amministrativa, si vuol punire un fatto che è previsto come punibile da una disposizione penale e da altra disposizione speciale che commina una sanzione amministrativa; se questo è il fine che noi vogliamo raggiungere, mi sembra che esso non venga tenuto presente dall'emendamento del relatore, il quale prevede soltanto l'applicazione della disposizione di natura speciale, salvo che non sia diversamente stabilito. Nell'emendamento del Governo si fanno opportunamente delle eccezioni, riguardanti fatti che sono puniti con una norma che viene a sostituire le norme esistenti, e in particolare con norme che sono ancorate a questa legge e ad altre leggi che vengono indicate nell'emendamento stesso; norme che praticamente verrebbero a costituire delle disposizioni di carattere speciale.

Pertanto io esprimo parere favorevole per quanto concerne l'emendamento all'articolo 7 proposto dal Governo, mentre sono contrario agli emendamenti proposti dal relatore all'articolo 6 e al successivo articolo 7.

**T R O P E A N O**. Voglio dire subito che, dopo una maggiore riflessione, anch'io proponendo per l'accettazione dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 7, perchè mi pare che questo faccia salvo il principio della prevalenza della norma speciale rispetto a quella ordinaria in ogni caso. Abbiamo ipotesi non isolate di fatti costituenti reato previsti dal codice penale, ma non possiamo trascurare che abbiamo anche delle disposizioni di carattere amministrativo, regionale, eccetera, che possono perseguire, anche se solo sotto certi aspetti, gli stessi fatti e che non possono abrogare la normativa penale vigente. Allora, sotto questo aspetto, io credo che sia migliore la formulazione che viene proposta con l'emendamento governativo per quanto attiene all'articolo 7.

Per quanto riguarda la soppressione del primo comma dell'articolo 6 proposta dal relatore, io ritengo che le violazioni amministrative debbano essere perseguite come violazioni singole, e pertanto sono favorevole all'emendamento soppressivo di detto comma.

**A G R I M I**. Io non mi rassegnò facilmente a questa confessione di impotenza legislativa, a dire cioè che lo stesso fatto debba essere punito da una disposizione penale e da una disposizione amministrativa. L'ipotesi, infatti, è che ci sia un fatto punito da due leggi. Ora, se c'è una norma penale, nessun altro si deve intromettere.

Che questo possa succedere, nello stato attuale di confusione delle leggi, è possibile, ma noi non dobbiamo definitivamente legalizzarlo.

Se c'è, quindi, una situazione di questo genere stabiliamo il principio che se un fatto è punito da una legge penale e, stranamente, è punito anche da una sanzione amministrativa perchè è stato depenalizzato...

**P R E S I D E N T E**. Non è stato depenalizzato, è stata aggiunta una sanzione amministrativa.

**A G R I M I**. Se il fatto c'è ed è punito come reato dalla legge penale, quella

punizione penale sovrasta ogni altra punizione di tipo amministrativo.

Io mi avvicinavo all'idea dell'emendamento del relatore il quale tentava — anche se ritengo non vi sia riuscito perchè è un compito pressochè impossibile — con una sua interpretazione dell'articolo 6, secondo comma, di stabilire una regola generale nella quale prevede, secondo i canoni della legge penale, che fra due disposizioni si applica l'ultima.

È un sistema per fare accettare questa specie di guaio di cui stiamo prendendo atto qui, dichiarandoci incapaci di risolvere il problema.

Se è reato punito dalla legge penale, non è ammissibile che venga punito in altro modo.

Riconosco che queste mie considerazioni sono molto affrettate, ma non ritengo di potermi rassegnare e dire: lasciamo le cose come stanno, sono due cose diverse. Non è esatto! Non sono affatto due cose diverse, è un cumulo di norme che noi dovremmo fare lo sforzo di dipanare.

Se c'è un fatto punito come reato, tutte le altre considerazioni successive, precedenti, i richiami a leggi speciali in questa specie di norma generale che noi ci siamo sforzati di formulare, sono del tutto inopportuni. In questo senso l'emendamento non mi entusiasma, mentre ho una certa simpatia per il secondo comma dell'articolo 6 proposto dal relatore. Non mi entusiasma, dicevo, la proposta del Governo che sembra partire dalla norma generale e poi ricade nella legge 3 maggio 1977, quasi si tratti di cose inamovibili, indistruttibili, che non possiamo in questa circostanza trovare il modo di comprendere in una norma di carattere generale, per portarle ad un disegno più semplice e lineare.

Questo mio è, in definitiva, un invito a riuscire a trovare una formula un po' più semplice che si avvicini a questo modo di vedere.

**FILETTI.** Penso che il caso si possa verificare e si verifichi attualmente, non soltanto per discrasie che si possono riscontrare nei vari strumenti legislativi, ma anche perchè la sanzione amministrativa e la san-

zione penale possono essere previste anche separatamente.

Faccio il caso di una truffa in tema di contribuzioni previdenziali. Questo comporta il reato di truffa punibile con una sanzione penale e il doppio pagamento dei contributi, cioè una sanzione amministrativa.

Perchè anche nel nostro caso non si possono applicare entrambe? Mi pare di avere fatto riferimento ad un caso specifico per cui questo è giustificabile.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione.* Non è questa l'ipotesi.

**T R O P E A N O.** Noi dobbiamo partire dalla situazione reale di fronte alla quale ci troviamo. Il collega Filetti ha prospettato un'ipotesi ricorrente, non un'ipotesi rarissima.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione.* Per chiarire l'emendamento vorrei dire che nell'ipotesi che ha fatto il collega Filetti mi pare che non ricorrano due sanzioni, ma ricorra la sanzione penale della truffa e ricorra la disposizione civile del pagamento dei contributi evasi, che non è una sanzione, ma un risarcimento.

Quindi l'ipotesi, in questo caso, non ricorre.

**FILETTI.** Non sono d'accordo, è una sanzione amministrativa.

**T R O P E A N O.** Anzi, per alcune di queste ipotesi era previsto in passato un procedimento penale. Per esempio, la mancata comunicazione all'ufficio di collocamento comporta determinate sanzioni, però può comportare anche un fatto penalmente rilevante. Per esempio, in materia alimentare, proprio la legge del 1962, che pure ha innovato profondamente, non ha cancellato le norme del codice penale in materia, che continuano a sussistere.

Anche in materia di armi, non è che la legislazione che è venuta dopo abbia annullato la legislazione penale, che ancora continua a sussistere.

Secondo me, c'è una serie di casi che, se approfonditi, ci porterebbero a renderci con-

to dell'assoluta necessità di mantenere questa distinzione. D'altra parte, se vogliamo accantonare questi emendamenti io non ho difficoltà.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Lei crede che sia possibile, mentre la legge colpisce la semplice azione cosciente e volontaria, andare a fare la ricerca dell'intenzione criminosa? Per esempio, se io lo stesso giorno fermo tre volte la macchina in un luogo dove c'è divieto di sosta, dovrei dimostrare che l'ho fatto apposta per fare un'offesa al sindaco. Io dovrei dimostrare di avere agito in esecuzione di un disegno criminoso, mentre la legge considera irrilevante la natura dolosa o colposa del fatto. Peraltro, la sanzione amministrativa è un fatto di polizia, più che altro, cioè la reazione alla violazione di leggi volte al buon andamento della vita comune, cui sovrintende la pubblica amministrazione, e come tale punita di per se stessa, indipendentemente dalle intenzioni dell'autore.

Questo per ciò che riguarda il reato continuato. Per ciò che riguarda la seconda parte io apprendo soltanto oggi che la preoccupazione che ha ispirato questa disposizione di applicazione dell'una e dell'altra norma, quella penale e quella amministrativa, deriverebbe dalla possibilità che le regioni, attraverso la predisposizione di norme speciali, riescano ad evitare l'applicazione della norma penale. Lo apprendo solo oggi perchè dai lavori della Camera questo non si desume affatto. Avevo considerato soltanto l'ipotesi che lo stesso fatto fosse contemporaneamente punito, come indicava Agrimi, da una norma penale e una amministrativa.

Peraltro, la precisazione che fa oggi il Sottosegretario non mi pare neanche fondata perchè o le regioni hanno potere di legiferare in materia, ed allora quella legge ha prevalenza anche sulla legge penale statale; o le regioni non hanno potere di legiferare in materia, ed allora prevale la disposizione statale e perciò quella penale.

Io continuo ad insistere sull'esempio fatto dal collega Filetti. Può ricorrere la truffa, nel caso di mancato versamento dei contributi assistenziali, se mi sono procurato il

corrispondente ingiusto profitto inducendo in errore l'amministrazione, per esempio con una falsa denuncia degli operai per i quali dovevo versare i contributi; e la fattispecie della truffa è una fattispecie penale. Il fatto di non avere versato i contributi integra poi una seconda violazione, che corrisponde alla contravvenzione per mancato versamento dei contributi. Ma poi non si tratta di una sola azione che contemporaneamente viola due disposizioni, una penale e una amministrativa; sono azioni diverse — nella specie, l'azione del falso e della truffa, e l'omissione del versamento dei contributi — e, come tali, vanno considerate diversamente. In un caso si tratta di truffa, nell'altro caso di omissione di contributi.

È vero quello che diceva il collega Tropeano, che, consistendo la sanzione amministrativa nel versamento del doppio dei contributi, diventa una sanzione autonoma e diversa da quella penale; però è anche vero che risponde ad una fattispecie diversa da quella penale, e quindi ad un illecito diverso.

L'ipotesi di una stessa azione che sia colpita come tale e non già come integrante due diverse violazioni, una sanzionata penalmente e una amministrativamente, a meno che non sia quella indicata dal Sottosegretario (un fatto previsto prima da una norma statale e successivamente da una legge regionale), non riesco a vederla. Se pure esistesse, secondo me, sarebbe iniquo riunire le due sanzioni, violando la regola del concorso formale.

Nel caso, invece, di fatti che integrerebbero contemporaneamente, nell'unica azione od omissione, sia una fattispecie di reato, sia una fattispecie di violazione amministrativa, io credo che non potremmo accettare la disposizione del testo dell'applicazione di entrambe le sanzioni corrispondenti: infatti, o si è deciso la seconda volta in maniera incostituzionale, per esempio le regioni sono intervenute in materia che non è di loro competenza, e allora la legge regionale non va applicata, o, viceversa, le regioni sono intervenute in materia di loro competenza, ed allora bisogna sollevare questione di costituzionalità affinché la Corte costituzionale dichiari che la legge statale non può più re-

golare quella fattispecie. Ecco perchè insisto sia sul primo che sul secondo dei miei emendamenti.

**A G R I M I .** Vorrei fare un piccolo inciso: non possiamo ritornare a quella formula tradizionale, superata e arcaica, che sta a dimostrarci che lo stesso fatto non si può qualificare nello stesso modo per punirlo in modo diverso, e dire: « salvo che il fatto non costituisca reato più grave »? Mettiamo il caso che qualcuno non paghi i contributi; allora, rientra nelle sanzioni amministrative e paga quello che deve. Tranne, ovviamente, che non si tratti di un falso o di una truffa. In questo caso, si supera la prima parte della sanzione amministrativa che viene assorbita nel reato più grave. Dico questo per sottolineare ancora una volta il rifiuto che lo stesso ordinamento consideri lo stesso reato una volta in un modo ed una volta in un altro, punendolo, quindi, in modi diversi. Torno all'esempio di prima: il caso di chi non ha pagato i contributi e, oltre a questo, ha commesso una truffa. La denuncia è quindi per truffa e, esaminando questa, si stabilirà anche la sanzione per non aver pagato contributi. Quindi, possiamo dire « salvo che il fatto non costituisca un'altra ipotesi di reato », cioè configuri una ipotesi di reato diversa.

**P R E S I D E N T E .** Per sanzione amministrativa s'intende sanzione pecuniaria. In sede di coordinamento sarebbe opportuno specificare questo concetto.

**V A L I A N T E ,** *relatore alla Commissione.* Io, peraltro, accetterei anche di far votare soltanto il primo emendamento, quello soppressivo dell'ipotesi di reato continuato, e toglierei del tutto l'articolo 6. Vuol dire che lasceremo queste ipotesi regolate secondo le norme generali, senza introdurre alcuna norma particolare.

**L O M B A R D I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo chiede l'accantonamento degli articoli 6 e 7.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, gli articoli 6 e 7 rimangono ac-

cantonati. Passiamo pertanto agli articoli successivi:

#### Art. 8.

*(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)*

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

**E approvato.**

#### Art. 9.

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative)*

Nella determinazione della sanzione amministrativa fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione e alla eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire l'intero testo con il seguente:

« Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità oggettiva e soggettiva della violazione, alla eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alla personalità dell'autore e alle condizioni economiche di quest'ultimo ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « e alla eliminazione o attenuazione delle sue con-

seguenze» con le altre: « e all'opera volta spontaneamente ed efficacemente dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione ».

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La disciplina della commisurazione della sanzione amministrativa contenuta nell'articolo 9 fa riferimento, quali unici criteri per la determinazione della sanzione amministrativa, alla gravità oggettiva della violazione e alla eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze da parte dell'autore.

In proposito si è da più parti osservato che la soluzione accolta nell'articolo 9 appare censurabile perchè nega qualsiasi rilevanza in sede di commisurazione della sanzione all'elemento soggettivo (che pure in base all'articolo 3 è costitutivo della fattispecie di illecito) ed inoltre rinuncia a qualsiasi considerazione della personalità del trasgressore, persino sotto il profilo della recidiva (che pure è istituito ben noto al diritto amministrativo).

Tale disciplina appare semplicistica anche rispetto a quella contenuta nell'articolo 4 della legge del 1929 relativa alle violazioni finanziarie.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 9, prevedendo che nella determinazione del *quantum* della sanzione si tenga conto anche della gravità soggettiva della violazione, della personalità dell'autore e delle sue condizioni economiche, in coerenza, del resto, con quanto prevede il nuovo articolo 133-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 98 del disegno di legge in esame.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento sostitutivo dell'articolo 9 presentato dal Governo è accettabile, almeno in linea di massima, perchè molto più completo dell'articolo 9 attuale.

Ho però alcune perplessità sull'espressione « gravità oggettiva e soggettiva della violazione ». Che significa gravità soggettiva? La violazione è grave oggettivamente.

In secondo luogo, il testo non risolve la preoccupazione che mi aveva indotto a proporre il mio emendamento. Non è il fatto che siano eliminate o attenuate le conse-

guenze della violazione che merita un migliore trattamento del violatore, ma il fatto che l'autore della violazione abbia svolto un'opera spontanea ed efficace per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione. È la disposizione che il codice penale prevede in materia di concorso in reato: quando uno dei correi abbia spontaneamente ed efficacemente agito per eliminare o attenuare le conseguenze del reato, ha diritto ad una riduzione di pena. Ma nel caso in cui l'eliminazione o attenuazione sia avvenuta ad opera di terzi estranei, o dello stesso soggetto passivo, perchè ne dovrebbe beneficiare l'autore della violazione?

Pertanto, io accetto l'emendamento del Governo a condizione che sia eliminata l'indicazione della gravità soggettiva della violazione, e che siano sostituite le parole dell'ultima parte dell'articolo così come indicato nel mio emendamento.

Faccio un esempio, per chiarire le mie perplessità: io metto la macchina in sosta non solo in luogo vietato, ma anche di intralcio alla circolazione, e l'autocarro del comune, proprio per l'intralcio da me provocato, sposta la macchina rimuovendo l'intralcio. Posso io, per il fatto che è stata eliminata la conseguenza della violazione, pretendere una diminuzione di pena? Ecco perchè a mio avviso va specificato che l'eliminazione o attenuazione deve avvenire spontaneamente ed efficacemente. Io voglio evitare, insomma, che di fronte ad un fatto di eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione non a essa attribuibili. L'autore benefici di un miglior trattamento.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

FILETTI. La norma di cui all'articolo 9 riguarda l'esercizio di un potere discrezionale, sia in ordine alla determinazione della sanzione amministrativa fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, sia — ciò che a me pare molto importante — in ordine all'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative. Per l'esercizio di tale potere, si deve tener

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

conto anche di determinate situazioni che riflettono il fatto oggettivamente e la persona che lo ha commesso soggettivamente.

A mio avviso, gli emendamenti del Governo e del relatore dovrebbero essere fusi per prendere dall'uno e dall'altro quanto serve alla formulazione di una norma che recepisca gli indirizzi dei due emendamenti. In particolare, per quanto riguarda la gravità, a me sembra che sia sufficiente fare un riferimento alla gravità stessa, senza qualificarla oggettivamente o soggettivamente. Per quanto concerne poi l'opera svolta, io toglierei ogni aggettivazione, in quanto dovremmo rilevare qual è il fine che si vuole raggiungere in dipendenza dell'attività svolta: il fine è quello della eliminazione o della attenuazione delle conseguenze della violazione.

A me pare che dovremmo poi introdurre quell'ultimo riferimento presente nell'emendamento del Governo relativo alla personalità dell'autore e alle sue condizioni economiche.

Pertanto, io propongo questa dizione: « si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dal Governo che, nel testo concordato sulla base dell'emendamento presentato dal relatore e delle osservazioni del senatore Filerti, risulta così formulato:

Art. 9.

*(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo

e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

**È approvato.**

Art. 10.

*(Ambito di applicazione)*

Le disposizioni contenute nella presente sezione si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e, in quanto applicabili, per ogni altra violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa; non sono applicabili alle violazioni disciplinari.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « contenute nella presente sezione » con le seguenti: « del presente Capo ». Tale emendamento viene ripreso, e quindi assorbito, da un emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 10.

*(Ambito di applicazione)*

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. L'emendamento, tendente a dare una formulazione di carattere più generale alla norma, comporterà la consequenziale soppressione dell'articolo 38, contenente una disposizione quasi identica, che non è il caso di mantenere contemporaneamente.



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime perplessità in ordine alla limitazione della applicazione della normativa alle sole violazioni amministrative per le quali sono previste sanzioni pecuniarie. Una tale limitazione appare in contrasto con la finalità del provvedimento di fornire una organica sistemazione a tutta la materia delle sanzioni amministrative.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che si sia sempre inteso lo spirito del disegno di legge, cioè la depenalizzazione come applicazione di una sanzione pecuniaria in sostituzione della multa o dell'ammenda. È la prima volta che sento dire che il provvedimento si applica a violazioni amministrative diverse dal pagamento di una somma di denaro.

PRESIDENTE. Poichè sono in corso i lavori dell'Assemblea, per dar modo ai commissari di prendervi parte propongo una breve sospensione della seduta. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

*I lavori vengono sospesi alle ore 18,45 e sono ripresi alle ore 19,35.*

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 10 e del relativo emendamento. Ritengo di poter affermare che nello spirito del provvedimento le sanzioni amministrative sono le sanzioni pecuniarie: cioè la sanzione amministrativa depenalizzata è la pena pecuniaria, perchè la chiusura dell'esercizio commerciale, la sospensione di una attività autonoma di lavoro, che possa essere in qualche modo inflitta da una autorità amministrativa, sono pene accessorie. La pena pecuniaria è considerata in questo ordinamento pena principale. È la pena principale proprio perchè trasformiamo la pena pecuniaria di carattere penale, multe e ammende, in pene pecuniarie di natura amministrativa. Se così non fosse, confesserei di non avere capito la struttura di questo disegno di legge.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. Nell'articolo 10 si afferma che le disposizioni contenute nella sezione si osservano per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. L'articolo 38 stabilisce che le disposizioni si osservano in quanto applicabili per tutte le violazioni, tranne quelle disciplinari, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Pertanto il Governo, che non mi risulta abbia sostenuto alla Camera posizioni diverse da questa, e la Camera hanno inteso destinare questo provvedimento alla disciplina delle violazioni che importano il pagamento di una somma di denaro.

Quindi l'orientamento odierno del Governo, di non limitare il provvedimento in esame alle sanzioni che importano il pagamento di una somma di denaro, è del tutto nuovo.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che l'articolo 26 chiarisce che sono sanzioni amministrative accessorie quando consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire l'intero articolo 10 con il seguente:

Art. 10.

*(Ambito di applicazione)*

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è

prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

**È approvato.**

## SEZIONE II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

#### Art. 11.

*(Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 35.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Non si applica, altresì, ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 15, lettera a);

b) dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) dalla legge 23 dicembre 1974, n. 694, sul porto delle armi a bordo degli aeromobili;

d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

g) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale;

h) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

i) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 12;

l) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

m) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

n) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

o) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che sono punibili a querela.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti dal relatore.

Il primo tende a sostituire, nel secondo comma, la parola: « puniti » con l'altra: « punibili ».

Il secondo tende a sopprimere il terzo comma. In via subordinata, il relatore propone di disporre la elencazione delle lettere contenute nel terzo comma nel seguente ordine: a), b), c), d), e), n), f) o), l), h), i), m), g); di aggiungere la seguente lettera: « p) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; », e infine di trasformare l'intero comma in un autonomo articolo 11-bis recante la rubrica: « Esclusione della depenalizzazione ».

Il terzo emendamento presentato dal relatore tende a sostituire, nel quarto comma, la parola: « sono » con l'altra: « siano ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Mi pare che non sia opportuno prevedere tutte queste esclusioni nel terzo comma perchè non vi è una giustificazione di ordine pratico e meno ancora di ordine tecnico.

Sul piano pratico la conferma della natura penale di tutta questa serie di violazioni riguarda un numero rilevante di reati contravvenzionali, che senza necessità ingombrano e soffocano gli uffici giudiziari. Sicchè queste esclusioni finiscono per non liberare convenientemente, come pure ci proponiamo con il provvedimento, dei più modesti reati gli uffici giudiziari.

Sotto il profilo tecnico, l'esclusione è ingiustificata, per la considerazione che il legislatore, nel fissare una pena pecuniaria, vuoi dell'ammenda vuoi della multa, ha con ciò stabilito il disvalore che attribuisce a queste violazioni. Che il fatto sia commesso in una materia piuttosto che in un'altra, una volta stabilito che è punibile con lo stesso tipo di sanzione, cioè con la sanzione pecuniaria, non dovrebbe importare una diversità di trattamento. Sia ben chiaro che non pongo una questione di carattere costituzionale; il legislatore può benissimo fare un trattamento diverso all'una o all'altra violazione a seconda che interessi una materia piuttosto che un'altra. Mi limito semplicemente a sollevare un problema di opportunità tecnica, starei per dire politica. Quando il legislatore vuole colpire più gravemente una determinata violazione, magari in una materia speciale, ha una strada maestra che è quella dell'aggiunta, sia pure in via alternativa, della sanzione detentiva.

Queste sono le ragioni per le quali mi permetto di insistere sulla soppressione del terzo comma. Mi rendo conto di toccare un argomento che ha costituito occasione di lungo dibattito presso l'altro ramo del Parlamento. Resto però dell'opinione che, più che su ragioni tecniche o funzionali, l'esclusione si fondi soprattutto su ragioni di carattere propagandistico, perfino demagogico. Cioè, con essa si intenderebbe affermare che il legislatore non è disposto a fare alcuna concessione ai violatori delle norme in determi-

nate materie: alimentazione dell'infanzia, disciplina dei rapporti di lavoro, protezione dell'ambiente, eccetera.

In ogni caso, se non dovesse essere accolta la eliminazione delle esclusioni, queste dovrebbero esse indicate secondo un ordine più logico, accorpendo ipotesi analoghe e soprattutto dando la precedenza a quelle di maggiore importanza sociale.

Le altre mie proposte di emendamento riguardano questioni di forma.

T R O P E A N O . Ho avuto occasione di dire quali fossero i motivi che suggerivano di mantenere integra questa parte del provvedimento. Proprio su tali esclusioni si è discusso a lungo e si è infine pervenuti all'indicazione specifica di queste ipotesi: ciò è avvenuto in seguito ad un compromesso che si è realizzato dopo un lungo dibattito.

Ritengo quindi che, per quanto riguarda l'emendamento soppressivo proposto dal relatore, non si possa che esprimere parere contrario. Possiamo accettare invece l'emendamento proposto subordinatamente dal relatore, un po' perchè pone questioni di ordine sistematico, ed anche perchè, a mio giudizio, integra la stesse ipotesi di esclusione.

Vorrei, inoltre, rilevare come sia indispensabile un coordinamento, in relazione alla proposta fatta dallo stesso relatore, con il disposto dell'articolo 7, lettera b). È chiaro che, poichè il relatore propone praticamente l'eliminazione di quella lettera b), dobbiamo tenere conto delle implicazioni che possono derivare dall'eventuale approvazione dell'emendamento.

F I L E T T I . Sono d'accordo sull'emendamento proposto dal relatore, per un principio di carattere generale. Noi vogliamo procedere ad alcune modifiche al sistema penale; ed allora, se vogliamo modificare questo sistema, non vedo perchè si debbano prevedere numerose eccezioni che praticamente altro non fanno che turbare il nuovo sistema penale che intendiamo porre in atto. D'altra parte, sono così numerose le esclusioni che è da temere che siano state omesse altre eccezioni ben più gravi di quelle qui indicate;

per cui è consigliabile l'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore, che verrebbe a snellire il testo del disegno di legge, ma verrebbe anche a realizzare la *mens* del legislatore che è quella di procedere ad una modifica del sistema penale.

**GOZZINI.** Sono pienamente d'accordo con le motivazioni che ispirano l'emendamento suppressivo proposto dal relatore. Mi asterrò soltanto per la considerazione che a questo proposito si aprirebbe un conflitto con la Camera e si ritarderebbe ulteriormente l'entrata in vigore della legge, che invece è molto attesa ed urgente.

**VALIANTE, relatore alla Commissione.** Non ritorno sul merito dell'emendamento suppressivo del terzo comma dell'articolo 11 se non per svolgere questa considerazione: la ragione fondamentale per cui è stata portata alla cognizione dell'autorità giudiziaria la materia delle contravvenzioni di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stata, come è ben noto, quella di sottrarre agli organi di polizia l'applicazione di sanzioni in una materia molto delicata quale è quella che attiene alla libertà di comportamento dei cittadini. Si è ritenuto, cioè, che non potesse lo stesso organo di polizia, che accertava la violazione delle norme di comportamento, applicare poi le sanzioni. È stata ritenuta una garanzia essenziale per la libertà dei cittadini quella di deferire all'autorità giudiziaria la cognizione di tali violazioni.

Ora, proprio queste violazioni delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono tutte depenalizzate in base al presente provvedimento; sicchè sarà il prefetto d'ora innanzi ad applicare le sanzioni previste dal citato testo unico. Se abbiamo superato persino quest'ostacolo fondamentale delle contravvenzioni di polizia, rappresentato dall'intervento punitivo dell'autorità prefettizia, sembra veramente strano che continuiamo a mantenere la previsione di reati per contravvenzioni che sono certamente meno rilevanti di quelle che attengono alla libertà di comportamento del cittadino nella sua vita di relazioni.

Questo mi sembra un elemento, se non determinante, certo molto rilevante per la decisione che dobbiamo assumere.

Tuttavia debbo lealmente ammettere che mi faccio carico delle preoccupazioni espresse dai colleghi Tropeano e Gozzini in ordine alle possibili reazioni dei nostri colleghi della Camera dei deputati. È per questo che ci eravamo proposti di incontrare i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento; cioè per far loro capire che il nostro atteggiamento era motivato soltanto da una volontà razionalizzatrice e non da una critica al loro comportamento.

Nell'eventualità che rimanga il terzo comma dell'articolo 11 così come previsto nel mio emendamento proposto in via subordinata, desidero dare un chiarimento in ordine alla preoccupazione espressa dal collega Tropeano. L'articolo 7, lettera b), si riferisce ai fatti previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla produzione e sul commercio degli alimenti, e stabilisce che le norme di cui alla citata legge ed alle successive modificazioni si applicano in ogni caso anche con precedenza rispetto ad altre norme speciali posteriori. Se si sopprime del tutto anche questa esclusione, non si pone alcun problema. Ma, nell'eventualità che questo costituisca motivo di preoccupazione anche per altri colleghi, voglio chiarire come a mio parere tale preoccupazione non sia fondata, perchè la legge sulla disciplina degli alimenti è soltanto una legge generale, una legge quadro, la quale prevede esplicitamente che per singoli alimenti deve essere seguita dalla legge speciale. In effetti, alla citata legge del 1962 sono seguite leggi speciali che disciplinano, per esempio, la produzione del cioccolato, la produzione di altri alimenti. Ora, mi sembrerebbe una regola fondamentale quella per cui le violazioni alle disposizioni delle leggi speciali vengano disciplinate dalle stesse norme di leggi speciali che per ragioni di principio hanno precedenza sulla legge generale.

La legge del 1962 era una legge quadro e secondo me in questo caso dovrebbe essere prevista l'applicazione delle norme di leggi speciali, contrariamente a quanto prevede invece il testo del disegno di legge. Quindi, anche se non volessimo sopprimere l'articolo 7

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

dovremmo sopprimere la disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo stesso.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

**A G R I M I**. Mi sembra che approvando il terzo comma dell'articolo 11 così com'è, cioè respingendo l'emendamento soppressivo proposto dal relatore, noi facciamo — come troppo spesso avviene — un passo avanti e due indietro, nel senso che affermiamo di voler realizzare la depenalizzazione, lo strombazziamo ai quattro venti e poi diciamo che è depenalizzato tutto, meno quasi tutto. Credo che se facciamo l'elenco dei reati depenalizzati vediamo che è più breve rispetto all'elenco delle eccezioni; senza considerare poi che lo scopo della legge è quello di alleggerire il lavoro dei tribunali e dei giudici, che non è dato tanto dal codice penale quanto dalla miriade di leggi e leggine che impegnano e distraggono l'attenzione degli stessi giudici dall'ordinamento semplice, chiaro, efficace e penetrante.

Perciò io ritengo che l'articolo 11 così com'è vanifichi talmente lo scopo che ci proponiamo da indurmi a votare contro l'intero disegno di legge. Desidero far presente che è vero che siamo in sede deliberante, ma ho l'impressione che se la norma in oggetto continua ad avere questa lunga appendice dettata da motivi vari (forse perchè ognuno ha voluto far pesare il proprio orientamento) noi rendiamo il disegno di legge inutile ed anzi dannoso all'ulteriore corso della giustizia. E di ciò vorrei che si persuadessero tutti coloro che sono chiamati ad applicare la legge e si troveranno di fronte ad un « libro » che promette la depenalizzazione e lascia le cose come stanno.

Pertanto, annunciando il voto favorevole all'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 11, dichiaro che sarebbe una decisione grave quella che potrebbe indurci a lasciare le cose come stanno solo perchè la

Camera potrebbe male interpretare il nostro comportamento. Penso che la Camera dovrebbe comportarsi come noi, in ossequio ad un principio generale che una volta affermato deve essere mantenuto. Si possono ammettere due, tre eccezioni ma non tante, come quelle contenute nell'articolo 11.

**P. O S I**. Mi sembra che l'articolo 11 abbia un collegamento piuttosto stretto con gli articoli 6 e 7. Allora, siccome questi articoli sono stati accantonati, ritengo che sia opportuno accantonare anche l'articolo 11.

**P R E S I D E N T E**. Accogliendo la richiesta del senatore Rosi, direi però di approvare intanto l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma, accantonando poi l'articolo 11.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « puniti » con l'altra: « punibili ».

**E approvato.**

L'articolo 11 viene accantonato. Procediamo nell'esame degli articoli successivi:

#### Art. 12.

*(Violazioni previste dalla legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, ad esclusione di quelle indicate nel penultimo comma.

Per le violazioni consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 25, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 28, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 30 e 32 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata; quando è stata proposta opposizione, l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni degli articoli da 16 a 32, in quanto applicabili, e dell'articolo 38.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 25, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti.

Il primo tende a sopprimere, al primo comma, le parole: « ad esclusione di quelle indicate nel penultimo comma ».

Il secondo tende a sostituire, al secondo comma, le parole: « omesso o parziale » con le altre: « omissione totale o parziale del ».

Il terzo emendamento tende a sopprimere il terzo comma.

Il quarto tende a sostituire, al sesto comma, le parole: « quando è stata proposta » con le altre: « anteriormente alla definizione dell' ».

Il quinto tende a sopprimere il settimo comma.

Il sesto emendamento, infine, tende a sopprimere, nella rubrica, le parole: « previste dalla legge ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Si tratta quasi completamente di emendamenti di pura forma. In particolare, la previsione nel primo comma: « ad esclusione di quelle indicate nel penultimo comma » mi pare del tutto superflua, visto che nel penultimo comma si prevede una disciplina diversa per il pagamento delle somme di denaro.

Più sostanziali, invece, possono sembrare le proposte di soppressione dei commi terzo e settimo; ma per la verità, se si leggono con attenzione, si vede che non dicono nulla di nuovo rispetto a quello che è stato già detto nei commi precedenti.

Ugualmente di forma è l'emendamento proposto al sesto comma. Mi pare molto più chiaro stabilire che l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo, ovviamente prima che sia stata definita l'opposizione.

**R O S I**. Signor Presidente, l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 12 prevede chi deve emettere l'ordinanza-ingiunzione. Ora, io credo che sarebbe opportuno, anche per uniformare tutta la materia, dal momento che vi sono vari enti già in parziale soppressione o in regime di commissariato, prevedere che l'ordinanza-ingiunzione sia emessa dagli ispettori provinciali del lavoro.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOLONTO STEN. (6 maggio 1981)

PRESIDENTE. Lei formalizza questo emendamento, senatore Rosi?

ROSI. Sì.

FILETTI. Io desidero intervenire sull'emendamento proposto dal relatore al sesto comma dell'articolo 12. Praticamente, si prevede la facoltà di procedere all'iscrizione dell'ipoteca prima che diventi definitiva l'ordinanza di ingiunzione a seguito di opposizione. Pertanto dire: « anteriormente alla definizione dell'opposizione » significa che può essere autorizzata l'iscrizione dell'ipoteca solo se è fatta l'opposizione e nel corso della stessa. A me pare, invece, che deve essere il pretore facultato a poter dichiarare provvisoriamente eseguibile l'ordinanza-ingiunzione anche prima dell'opposizione. Quindi, dovremmo prevedere tutti e due i fatti.

BENEDETTI. Vi è l'ultima parte del sesto comma dalla quale emerge il significato.

FILETTI. Lei si riferisce a quella parte che dice: « quando è stata proposta opposizione, l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo ».

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento dovrebbe essere introdotto proprio in questa parte. Propongo infatti di sostituire le parole: « quando è stata proposta » con le altre: « anteriormente alla definizione dell' ».

FILETTI. Praticamente, significa questo: che l'ipoteca può essere annotata soltanto nel caso che sia stata proposta opposizione. Si attende, quindi, la notificazione del provvedimento e dopo tale notificazione si può ottenere la dichiarazione di esecutività immediata, tale che consenta l'iscrizione dell'ipoteca. Io dico, invece, che l'iscrizione dell'ipoteca può essere consentita anche prima dell'opposizione perchè, tra il termine decorrente dall'ordinanza di ingiunzione e la notificazione, possono accadere fatti che vengano

no a caducare gli effetti dell'ordinanza di ingiunzione.

Ritengo, pertanto, che la facoltà di dichiarare provvisoriamente eseguibile il provvedimento debba essere concessa anche prima dell'opposizione, all'atto in cui l'ordinanza viene emessa.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. Sì, dobbiamo dare questa facoltà; costituisce titolo esecutivo.

LOMBARDI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È un provvedimento amministrativo! Diamo questo parere ad una autorità che non è quella giudiziaria.

TROPEANO. In effetti, in questo comma è esplicitamente detto che l'ordinanza-ingiunzione, emanata ai sensi del primo comma, costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore. Ora, non c'è dubbio che l'osservazione può essere in linea di principio esatta in considerazione della previsione che si evince dalla prima parte del comma.

Secondo me, invece, l'emendamento sulla seconda parte del comma va mantenuto perchè si dice « quando è stata proposta opposizione »; viene ipotizzato, cioè, un altro momento. Quando è stata proposta opposizione, l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo. Pertanto, anteriormente alla definizione, abbiamo la proposizione dell'opposizione che non è definitiva poiché vi è necessità di iscrivere l'ipoteca, si chiede l'autorizzazione al pretore. Mi pare logico.

VALIANTE, *relatore alla Commissione*. L'opposizione ha già investito l'autorità giudiziaria, come ha ricordato il senatore Tropeano, nello stesso testo del comma sesto che prevede il valore di titolo esecutivo dell'ordinanza di ingiunzione. Sulla base di questa qualità di titolo esecutivo, si può iscrivere ipoteca sui beni del debitore sia quando non è proposta opposizione, sia quando l'opposizione proposta è stata rigettata o dichiarata inammissibile. Se resta il testo del disegno di legge nella seconda parte (« quando è stata proposta opposizione ») corriamo

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

il rischio di far intervenire il provvedimento autorizzativo del pretore anche quando, ipoteticamente, l'opposizione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile.

Secondo me, è molto meglio accettare la proposta di emendamento che ho presentato. Prima che sia stata definita l'opposizione, e quindi sia stata dichiarata inammissibile, eventualmente, o rigettata, il pretore può autorizzare, per evitare il pericolo del ritardo, l'iscrizione dell'ipoteca. Pertanto, è giusta la preoccupazione del senatore Filetti; ma io credo che il mio emendamento non contrasti con quest'esigenza ed anzi eviti il pericolo, soltanto teorico, che si possa pretendere l'iscrizione dell'ipoteca su autorizzazione del pretore anche quando l'opposizione è stata rigettata o dichiarata inammissibile.

**PRESIDENTE.** Ho riletto il sesto comma e mi sembra molto chiaro. È logica l'espressione « anteriormente alla definizione dell'opposizione ». Infatti, quanto è stata proposta opposizione, è il pretore, come giudice di cognizione del giudizio ordinario di opposizione, che può valutare se ci sono o meno pericoli nel ritardo.

**VALIANTE, relatore alla Commissione.** È una questione di pura forma. Obiettivamente, l'ipotesi del quando è stata definita l'opposizione si estende anche al caso in cui l'opposizione è stata dichiarata inammissibile o rigettata.

**PRESIDENTE.** Se il relatore accetta, preferirei: « in pendenza del giudizio di opposizione » invece di « anteriormente alla definizione dell'opposizione », facendo punto dopo la parola: « rigettata ».

**VALIANTE, relatore alla Commissione.** D'accordo.

**PRESIDENTE.** Il senatore Rosi ha prima annunciato ed illustrato un emendamento in base al quale la prima parte del secondo comma risulterebbe del seguente tenore: « Per le violazioni consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa,

ai sensi dell'articolo 25, dagli ispettorati provinciali del lavoro competenti per territorio ».

**TROPEANO.** Mi pare strano che si possa devolvere all'ispettorato del lavoro l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione; in fondo il compito devoluto all'ispettorato del lavoro è quello di accertamento e gli ispettori riferiscono, successivamente, agli enti interessati, dopo aver contestato gli addebiti, le risultanze dei loro interventi ispettivi; saranno poi gli enti ad emettere i relativi provvedimenti. Nè credo che possa insorgere preoccupazione per la prospettiva di soppressione di alcuni enti: ne abbiamo già soppresso qualcuno e le loro competenze sono state trasferite: quando abbiamo soppresso l'INAM ne abbiamo trasferito le competenze all'INPS e pertanto l'ordinanza-ingiunzione che faceva una volta l'INAM oggi è di competenza dell'INPS, e così sarà per gli altri enti di cui si discute l'eventuale soppressione. D'altra parte a me sembra che metteremmo l'ispettorato del lavoro in serie difficoltà, perchè, al di là dell'accertamento della violazione, non so come esso dovrebbe costituirsi per pervenire all'emanazione di un'ordinanza-ingiunzione. Sotto quest'aspetto credo che sia molto più opportuno mantenere la norma così come è.

**AGRIMI.** Vorrei pregare il senatore Rosi di riflettere sull'opportunità di insistere su questo emendamento perchè confonde un po' l'ordine delle cose; non vorrei evocare il Montesquieu sulla divisione dei poteri: bisogna tener distinte le responsabilità.

**ROSI.** Così graziosamente richiesto dal senatore Agrimi e dopo le spiegazioni fornite dal senatore Tropeano, ritiro l'emendamento.

**VALIANTE, relatore alla Commissione.** Prima di ufficializzare il ritiro di questo emendamento, vorrei rappresentare un problema.

Il senatore Rosi, evidentemente, si preoccupa della soppressione di enti di previdenza (ENPAS, INADEL, e simili) che sono i sog-



2<sup>a</sup> COMMISSIONE35<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

getti passivi dell'omissione del versamento dei contributi e dei premi. Il fatto che sia deferito all'ispettorato del lavoro l'accertamento della violazione non deve scandalizzare: una serie di violazioni ormai depenalizzate sono portate alla cognizione degli stessi organi che hanno fatto l'accertamento. Basti pensare alla polizia fluviale: il Genio civile fa l'accertamento e il capo del Genio civile provvede.

Molto giustamente il senatore Tropeano dice che quando questi enti vengono soppressi si stabilisce quale altro ente deve succedergli. Però proprio il riferimento che egli ha fatto all'INPS mi lascia preoccupato, perchè nel nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è previsto che il capo dell'ufficio non ha più altro potere che quello di coordinamento, cioè non dirige più alcun settore. Non sarebbe il caso di prevedere che l'applicazione sia fatta o dal capo dell'ufficio legale o dal capo del servizio affari generali, insomma dal capo del servizio competente, piuttosto che dal capo dell'istituto che, stranamente, nel nuovo ordinamento — almeno per ciò che riguarda l'INPS — non ha più nessun potere tranne quello del collegamento tra la direzione generale e gli uffici locali?

**TROPEANO.** Però ha la rappresentanza legale dell'ente.

**VALIANTE,** *relatore alla Commissione.* Non credo che l'abbia ancora. E comunque non mi pare determinante.

**TROPEANO.** No, l'ha certamente, ed è l'unico a poter agire.

**PRESIDENTE.** Diamo comunque atto al senatore Rosi di aver ritirato l'emendamento.

**LOMBARDI,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « ad esclusione di quelle indicate nel penultimo comma ».

**E approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « omesso o parziale » con le altre: « omissione totale o parziale del ».

**E approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere il terzo comma.

**E approvato.**

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al sesto comma, tendente a sostituire le parole: « quando è stata proposta » con le seguenti: « In pendenza del giudizio di opposizione », facendo punto dopo la parola precedente: « rigettata ».

**E approvato.**

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere il settimo comma.

**E approvato.**

2ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

Metto ai voti gli ultimi due commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, nella rubrica, le parole: « previste dalla legge ».

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 12 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

**Art. 12.**

*(Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 25, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 28, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli articoli 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 30 e 32 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non

è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 25, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

**È approvato.**

**Art. 13.**

*(Omissione e ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)*

La sanzione amministrativa per l'omesso o parziale versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la

sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto al quale è stata presentata la domanda di dilazione;

b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

A questo articolo il relatore propone tre emendamenti. Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole: « omesso o parziale » con le seguenti: « omissione totale o parziale del ».

Il secondo tende a sopprimere, sempre al primo comma, alla lettera a), le parole: « al quale è stata presentata la domanda di dilazione ».

Il terzo tende a sostituire, nella rubrica, la parola: « e » con la parola: « o ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti si illustrano da soli.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « omesso o parziale » con le altre: « omissione totale o parziale del ».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento presentato al primo comma dal relatore, tendente a sopprimere, alla lettera a), le parole: « al quale è stata presentata la domanda di dilazione ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire, nella rubrica, la parola: « e » con l'altra: « o ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

**È approvato.**

#### Art. 14.

*(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a dieci milioni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono a qualsiasi altra condanna alla reclusione per lo stesso fatto.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 12.

In via principale il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere l'articolo.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

In via subordinata propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare totalmente o parzialmente contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni ».

Al secondo comma il relatore propone un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo: « Esse conseguono a qualsiasi altra condanna alla reclusione per lo stesso fatto ».

Infine, il relatore propone un emendamento di carattere formale tendente a sostituire, nella rubrica, la parola: « obbligatoria » con l'altra: « obbligatorie ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. La proposta di soppressione totale dell'articolo era stata avanzata per memoria; in verità eravamo rimasti d'accordo, in contatti informali, di modificare il testo prevedendo una specifica ipotesi di reato secondo cui verrebbe punito con una pena di un certo rilievo colui il quale, col dolo specifico di non versare totalmente o parzialmente contributi e premi previsti dalla legge sull'assistenza e previdenza, omette o falsifica una o più registrazioni. Pertanto ritiro la proposta di soppressione dell'intero articolo e insisto sulla subordinata.

T R O P E A N O . Dichiaro di votare a favore dell'emendamento subordinato.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento subordinato, alla soppressione dell'ultimo periodo del secondo comma e all'emendamento relativo alla rubrica dell'articolo in questione.

F I L E T T I . Sono contrario alla formulazione dell'emendamento sostitutivo del primo comma perchè nell'originaria dizione c'è un riferimento all'omissione per un importo mensile non inferiore a dieci milioni,

riferimento che ora è completamente mancante; la conseguenza è che per un'infrazione anche di non grave entità veniamo a dare una reclusione fino a due anni. Mi pare veramente cosa eccessiva!

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Intanto comincia da quindici giorni, e poi qui abbiamo precisato che ci vuole il dolo specifico. Quindi abbiamo reso più difficile l'ipotesi di reato; però abbiamo anche previsto l'eliminazione dei limiti.

T R O P E A N O . Noi abbiamo parzialmente depenalizzato nel senso che abbiamo previsto la perseguibilità soltanto nel caso di dolo specifico. D'altra parte, teniamo conto del fatto che la omessa registrazione che comporta il mancato versamento di dieci milioni di contributi, significa negare la prestazione previdenziale forse a dieci lavoratori che per anni sono stati alle dipendenze di un datore di lavoro. Teniamo conto di questo! Gli importi poi significano quello che significano alla fine del rapporto. D'altra parte, non capisco perchè dobbiamo partire dal presupposto che questi devono necessariamente omettere e non registrare. Io parto sempre dal principio che tutti osservano la legge. Chi non applica la legge va perseguito con rigore.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. La legge punisce il comportamento, non l'entità del danno; l'entità del danno attiene alla graduazione della pena. Qui noi abbiamo perfezionato il testo della Camera introducendo il dolo specifico, colpendo con particolare gravità il comportamento del datore di lavoro il quale, allo scopo di negare l'assistenza o la previdenza, omette il versamento. Non possiamo però legarlo all'omissione di cinque milioni, dieci milioni o un milione.

La gravità della violazione attiene alla graduazione della pena, non all'ipotesi di reato. La limitazione, quindi, secondo me, è del tutto insufficiente.

F I L E T T I . Si potrebbero aggiungere alla fine del comma sostitutivo, dopo le parole: « due anni », le seguenti: « ove il fatto assuma rilevante gravità ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

**T R O P E A N O .** Io voglio riprendere il discorso per cercare di quantificare il danno che ne può derivare. Noi sappiamo che la contribuzione oggi viene commisurata intorno al 72 per cento della retribuzione.

**C A L A R C O .** Il senatore Filetti ha tolto la cifra.

**R O S I .** Si potrebbe fissare il limite in tre milioni.

**T R O P E A N O .** Il fatto è rilevante in sè, a mio giudizio.

**P R E S I D E N T E .** Tale riferimento già esisteva nel testo approvato dalla Camera. Senatore Filetti, lei propone di quantificare il danno?

**F I L E T T I .** Propongo un subemendamento tendente a ripristinare l'ultima parte del primo comma così come approvato dalla Camera, stabilendo che l'omesso versamento deve essere relativo a un importo mensile non inferiore ai cinque milioni di lire.

**V A L I A N T E ,** *relatore alla Commissione.* Il relatore è contrario, confermando l'opinione che una previsione penale deve riguardare il comportamento violatore della norma e non già l'entità del danno.

**L O M B A R D I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Filetti tendente ad aggiungere, alla fine dell'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal relatore, le seguenti parole: « quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni ».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare totalmente o parzialmente contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni ».

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere, nel secondo comma, l'ultimo periodo: « Esse conseguono a qualsiasi altra condanna alla reclusione per lo stesso fatto ».

**E approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**E approvato.**

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, nella rubrica, la parola: « obbligatoria » con la parola: « obbligatorie ».

**E approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 14 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

**Art. 14.**

*(Omissione o falsità in registrazione  
o denuncia obbligatorie)*

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare totalmente o parzialmente con-

tributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni.

La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 12.

**E approvato.**

Art. 15.

*(Altri casi di depenalizzazione)*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:

a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;

b) dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;

c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Essendo questo articolo strettamente connesso all'articolo 11, propongo di accantonarlo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, accantoniamo questo articolo e procediamo nell'esame degli articoli successivi:

Art. 16.

*(Entità della somma dovuta)*

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 11 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice penale.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza.

La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.

La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

**È approvato.**

## Art. 17.

*(Non trasmissibilità dell'obbligazione)*

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. La disposizione della non trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi attualmente non è prevista nel nostro ordinamento per quanto riguarda le violazioni amministrative, ma è invece caratteristica delle violazioni penali.

Ritengo che sia stata stabilita, nelle due precedenti leggi di depenalizzazione, la non trasmissibilità dell'obbligazione agli eredi, poichè ancora rimaneva l'impostazione penalistica della materia. Io non so se in questo caso facciamo bene a mantenerla, in una linea che non sarebbe coerente e soprattutto giustificata. Una volta accertata e contestata la violazione e disposta la sanzione, questa diventa un debito che entra come parte passiva nel patrimonio dell'agente; perchè, dunque, non dovrebbe essere trasmissibile agli eredi?

Io non ho presentato un emendamento in proposito; chiedo però alla cortesia della Commissione di considerare se sia opportuno o meno conservare questa regola della intrasmissibilità, che è stata praticata nel passato, ma che ora poco si giustifica, anche per il fatto che le altre obbligazioni che dipendono da violazioni amministrative, alla stregua delle leggi vigenti prima ancora della depenalizzazione, sono invece trasmissibili agli eredi, come un debito del defunto.

**T R O P E A N O**. Accogliendo la proposta del relatore, propongo di sopprimere l'articolo 17.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Tropeano ha proposto la soppressione di questo articolo. Poichè non sono stati presentati altri

emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 17.

**Non è approvato.**

## Art. 18.

*(Pagamento in misura ridotta)*

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.

Nei casi di violazione delle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'obbligazione.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti. Il primo tende a sostituire, al primo comma, la parola: « minimo » con le altre: « doppio del minimo ». Il secondo tende ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « degli estremi della violazione ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Il secondo emendamento è meramente formale, mentre il primo è sostanziale. A questo proposito faccio presente che una obbligazione che si basi sul pagamento del minimo della pena è, a mio avviso, estremamente favorevole all'agente che ha violato

la disposizione. Anche nell'oblazione delle contravvenzioni previste dal codice penale si paga un po' di più: mi pare il terzo del massimo.

Non vorrei, peraltro, fare riferimento al massimo perchè le sanzioni amministrative spesso hanno massimi altissimi.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alle proposte di modifica, ma fa presente che, in seguito all'approvazione del nuovo testo del primo comma dell'articolo 5, bisognerebbe sopprimere, al primo comma, le parole: « con effetto liberatorio per tutti gli obbligati ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sopprimere, al primo comma, le parole: « con effetto liberatorio per tutti gli obbligati ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore che tende a sostituire, nel primo comma, la parola: « minimo » con le altre: « doppio del minimo ».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « degli estremi della violazione ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

## Art. 19.

*(Atti di accertamento)*

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stata rilasciata la carta di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 333 e di cui al primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole: « sia stata rilasciata la carta di circolazione » con le seguenti: « sia stato rilasciato il documento di circolazione ».



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto comma con il seguente:

« All'accertamento delle violazioni cui è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con i poteri e nei limiti indicati nei precedenti commi ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole per quanto riguarda l'emendamento del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, è stato da più parti rilevato che non ha senso consentire ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di fare perquisizioni domiciliari per accertare gli elementi della violazione, sia pure con l'autorizzazione motivata del pretore del lavoro. Il pretore del luogo non può esprimere una motivazione valida, perchè non conosce del fatto altro che quello che gli rappresentano gli agenti. D'altra parte, un'autorizzazione del pretore per una violazione che non è di natura penale non sembra giustificata.

Bisogna prevedere gli accertamenti nei limiti in cui è consentito anche agli altri pubblici ufficiali.

Nel caso di rinvenimento di elementi che fanno ipotizzare una responsabilità penale, gli agenti potranno rivolgersi al pretore — stavolta però fondatamente — per fare ulteriori ricerche ed effettuare perquisizioni e sequestri.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti i primi due commi dell'articolo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « sia stata rilasciata la carta di circolazione » con le seguenti: « sia stato rilasciato il documento di circolazione ».

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire il quarto comma con il seguente: « All'accertamento delle violazioni cui è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, **con i poteri e nei limiti** indicati nei precedenti commi ».

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

Art. 20.

*(Contestazione e notificazione)*

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il

termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione personale o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 28 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto, salva l'azione di regresso secondo le leggi civili.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, la parola: « centottanta » con l'altra: « novanta ».

**L O M B A R D I**, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « centottanta » con l'altra: « novanta ».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 21.

*(Violazioni accertate mediante analisi di campioni)*

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il capo del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della prima analisi, che deve essere allegata all'istanza medesima.

Delle operazioni dell'analisi di revisione è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati dell'analisi di revisione sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del capo del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 20 ed il termine per il pagamento in misura ridotta decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dei capoversi dell'articolo 20.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti.

Il primo tende a sostituire, nel primo e nel quarto comma, la parola: « capo » con l'altra: « dirigente ».

Il secondo tende ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'articolo 22 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente l'analisi di revisione è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi ».

Il terzo tende a sostituire, nella rubrica, le parole: « Violazioni accertate », con l'altra: « Accertamenti ».

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Ho presentato l'emendamento aggiuntivo per concentrare nell'articolo 21 le disposizioni riguardanti gli accertamenti mediante analisi di campioni, compresi quelli di competenza regionale.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo di un comma, però, in riferimento all'articolo 22, dovrebbero essere inserite le parole: « ultimo comma ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, nel primo e nel quarto comma, la parola: « capo » con l'altra: « dirigente ».

**E approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**E approvato.**

Metto ai voti il secondo e il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Propongo una modifica di carattere puramente formale al sesto comma, tendente ad eliminare, nella frase: « le disposizioni dei capoversi dell'articolo 20 », le parole: « dei capoversi ». Poichè non si fanno osservazioni, la metto ai voti.

**È approvata.**

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo un comma che, con il subemendamento proposto dal Governo, risulta così formulato:

« Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'articolo 22 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente l'analisi di revisione è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi ».

**È approvato.**

Metto infine ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, nella rubrica, le parole: « Violazioni accertate » con l'altra: « Accertamenti ».

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

**E approvato.**

## Art. 22.

*(Obbligo del rapporto)*

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo successivo, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro **centotanta giorni** dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti, nel sostituire la sanzione penale o nel preve-

dere direttamente la sanzione amministrativa, abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 19, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nel precedente comma sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente l'analisi di revisione è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle disposizioni di legge esistenti, gli istituti incaricati della stessa analisi.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore tre emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al primo comma, le parole: « non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito » con le seguenti: « non sia stato effettuato ».

Il secondo tende a sopprimere, nel settimo comma, le parole: « nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa ».

Il terzo tende a sopprimere l'ultimo comma.

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Il primo emendamento vuole eliminare il riferimento ad una situazione generica: quella che il pagamento in misura ridotta abbia avuto luogo o non sia consentito, e sottolinea piuttosto la circostanza obiettiva che esso non sia stato effettuato.

Il secondo emendamento riguarda la soppressione, nel settimo comma, di un riferimento che non ha nessun significato, anche in conseguenza del fatto che abbiamo regolamentato questa parte di materia nell'articolo precedente.

**P R E S I D E N T E**. Non sarebbe però il caso di indicare le leggi precedenti?

2ª COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Si tratta di leggi di depenalizzazione.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al primo comma, tendente a sostituire le parole: « non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito » con le altre: « non sia stato effettuato ».

**È approvato.**

Propongo, sempre al primo comma, una modifica formale tendente a sostituire le parole: « articolo successivo » con le altre: « articolo 23 ». Poichè non si fanno osservazioni, la metto ai voti.

**È approvata.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al settimo comma, tendente a sopprimere le parole: « nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa ».

**È approvato.**

Metto ai voti il settimo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ottavo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sopprimere l'ultimo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo insieme, con gli emendamenti accolti.

**È approvato.**

Art. 23.

*(Connessione obiettiva con un reato)*

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 22 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 20, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore due emendamenti.

Il primo, tende a sostituire, nel primo comma, la parola: « avvenuto » con le altre: « stato effettuato ».

Il secondo emendamento tende a sostituire l'ultima parte del secondo comma, dalle parole: « la quale, quando invia . . . » alla fine, e il terzo comma, con il seguente periodo: « In tal caso, la notificazione non è obbligatoria e il pagamento in misura ridotta può essere effettuato fino a quando non sia stato dichiarato aperto il dibattimento », facendo punto dopo la parola: « reato ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Ho ripristinato il testo originario del disegno di legge governativo il quale prevedeva che nel caso in oggetto non è obbligatoria la notificazione; e perciò la possibilità del pagamento in misura ridotta decorre dalla data della comunicazione giudiziaria. Mi sembra che la formulazione da me proposta sia più logica ed eviti la complicata previsione della seconda parte del secondo comma e del terzo comma. Del resto, non pregiudichiamo nulla perchè il termine decorre dalla notifica della comunicazione giudiziaria, così come prevedeva il testo del disegno di legge governativo.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero esprimere una perplessità in ordine al secondo emendamento proposto dal relatore perchè l'interessato non verrebbe a conoscenza dell'accertamento della violazione e non potrebbe effettuare il pagamento in misura ridotta.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. C'è la comunicazione giudiziaria!

P R E S I D E N T E . Può darsi che non venga indicata la somma.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Anche adesso non viene indicata la somma.

P R E S I D E N T E . Nell'avviso di accertamento vengono indicati la somma e il termine.

T R O P E A N O . È espressamente prevista l'indicazione della somma e del termine.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. L'interessato può accertarsene, tanto più che ha tempo fino all'apertura del dibattimento. Il problema non si pone.

P R E S I D E N T E . Il relatore insiste sull'emendamento?

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. È il caso di riflettere. Sembra conveniente che si faccia la comunicazione giudiziaria e contemporaneamente la notifica degli estremi della violazione amministrativa? Allora si può dire: « In tal caso la comunicazione giudiziaria contiene anche gli estremi della violazione amministrativa ». In sostanza, vorrei evitare due atti che sono ripetitivi, l'uno riguardante l'aspetto penale e l'altro riguardante la possibilità di oblazione.

P R E S I D E N T E . Sono due atti giudiziari diversi: uno è la comunicazione giudiziaria, l'altro è la notifica della violazione amministrativa; perchè l'uno è un atto amministrativo e l'altro invece attiene al procedimento penale.

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. Non è un atto amministrativo ma un atto penale, perchè l'oblazione è un modo di estinzione del reato, quindi è un atto penale. Mi sembra una ripetizione inutile quel-

la prevista nell'attuale testo. Comunque, non insisto sull'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire, nel primo comma, la parola: « avvenuto » con le altre: « stato effettuato ».

**È approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Avendo il relatore ritirato il secondo emendamento, metto ai voti i rimanenti commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

#### Art. 24.

##### *(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

**È approvato.**

#### Art. 25.

##### *(Ordinanza-ingiunzione)*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 22 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel precedente comma, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, effettuata nelle forme previste dall'articolo 20; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

I provvedimenti di cui al presente articolo, quando, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 22, sono emessi dalle autorità regionali, non sono soggetti al controllo della commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente a stralciare i commi secondo, terzo e nono, che dovrebbero costituire un articolo autonomo con la rubrica « Sequestro ».

Il relatore ha presentato un secondo emendamento tendente a sostituire, nel sesto comma, la parola: « effettuata » con l'altra: « eseguita ».

V A L I A N T E , *relatore alla Commissione*. La mia preoccupazione è soprattutto di evitare un articolo nel quale si alternino commi che riguardano l'ordinanza-ingiunzione e commi che riguardano il sequestro. Pertanto, propongo di riunire in un articolo tutte le norme relative all'ordinanza-

za-ingiunzione e in altro articolo tutte le norme che si riferiscono al sequestro. A tal fine ho proposto lo stralcio dei commi secondo, terzo e nono, che dovrebbero costituire appunto l'articolo 25-*bis* sotto la rubrica « Sequestro ».

Se mi consente, signor Presidente, desidero anticipare che ho presentato all'articolo 34 (che dovrebbe essere intitolato: « Provvedimenti dell'autorità regionale »), un emendamento sostitutivo del primo comma che riproduce sostanzialmente l'ultimo comma dell'articolo 25. Esso infatti recita: « I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

Vorrei chiedere pertanto l'accantonamento dell'ultimo comma dell'articolo 25, perchè se approveremo — come mi auguro — il mio emendamento all'articolo 34, che si riferisce a tutti i provvedimenti delle autorità regionali, il suddetto comma potrebbe essere considerato assorbito.

L O M B A R D I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a stralciare i commi secondo, terzo e nono, che costituiranno un autonomo articolo da inserire dopo l'articolo 25.

**È approvato.**

Metto ai voti i commi quarto e quinto, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**



2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35<sup>o</sup> RESOCONTO SIEN. (6 maggio 1981)

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al sesto comma, tendente a sostituire la parola: « effettuata » con l'altra: « eseguita »

**È approvato.**

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti i commi settimo e ottavo, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti la proposta del relatore di accantonare l'ultimo comma dell'articolo 25.

**È approvata.**

L'articolo 25, nelle parti accolte, risulta quindi così formulato:

**Art. 25.**

*(Ordinanza-ingiunzione)*

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 22 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordi-

nanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 20; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Con riserva di decidere successivamente sull'ultimo comma, che resta accantonato, se non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 25 nel testo di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Do ora lettura dell'articolo 25-bis, risultante da un testo coordinato dei commi secondo, terzo e nono stralciati dall'articolo 25:

*25-bis.*

*(Sequestro).*

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 25, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 25-bis.

**È approvato.**

#### Art. 26.

*(Sanzioni amministrative accessorie)*

Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere il provvedimento di condanna, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 23, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità di cui al primo comma possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere il provvedimento di condanna, » con le altre: « L'autorità amministrativa, ovvero il giudice penale nel caso previsto dall'articolo 23, ».

**L O M B A R D I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo presenta un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere il provvedimento di condanna, » con le altre: « L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 23, ».

**P R E S I D E N T E**. L'emendamento del Governo mi sembra più specifico. Il relatore è d'accordo nell'aderire a quest'ultimo emendamento?

**V A L I A N T E**, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

**P R E S I D E N T E**. L'emendamento del Governo, allora, assorbe quello proposto dal relatore.

Il relatore ha presentato inoltre un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma, ed infine un emendamento tendente a sostituire, al terzo comma, le parole: « Le autorità di cui al primo comma » con le altre: « Le autorità stesse ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Ritengo che si tratti di emendamenti che non hanno bisogno di essere illustrati.

P R E S I D E N T E. Il comma da sopprimere recita: « Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 23, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo ». Ora, io mi chiedo la ragione della richiesta della sua soppressione. Mi pare che si tratti di una questione molto delicata.

C O C O. Avrei anch'io delle riserve sull'emendamento.

T R O P E A N O. Io sono contrario.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Perché dovremmo revocare una concessione o togliere una licenza quando poi il titolare sarà assolto dal giudice?

P R E S I D E N T E. Desidero far presente, però, che questo è un punto sul quale l'accordo raggiunto alla Camera dei deputati era molto chiaro. Mi pare quindi che il secondo comma non si possa sopprimere. Le sanzioni amministrative accessorie — cioè la chiusura dell'esercizio — quando il giudizio di opposizione dura sei mesi sono immediatamente applicabili.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Sono rammaricato, signor Presidente, ma io avevo capito tutto il contrario.

P R E S I D E N T E. Infatti, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. In questo caso, allora, proporrei di sostituire la parola: « applicabili » con l'altra « eseguibili ».

P R E S I D E N T E. Torno a ripetere che questa parte è frutto di attento e accurato dibattito avvenuto alla Camera. Secondo me, quindi, la strada migliore da seguire è quella del mantenimento integrale del testo che proviene dall'altro ramo del Parlamento. Del resto, le sanzioni sono applicabili e non eseguibili, perchè esse sono spese.

V A L I A N T E, *relatore alla Commissione*. Proprio per questo io dico che sono applicabili ma non sono eseguibili. Chi pronuncia l'ordinanza applica anche la sanzione; però quella sanzione, benchè legittimamente applicabile, non è eseguibile; diversamente, sembrerebbe che si debba tornare nuovamente davanti al capo dell'ufficio che ha emesso l'ordinanza affinché sia applicata la sanzione accessoria. Questa, invece, va applicata — torno a ripetere — ma non eseguita.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « Il giudice penale o l'autorità amministrativa, nell'emettere il provvedimento di condanna, » con le altre: « L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 23, ».

**E approvato.**

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

**E approvato.**

Il senatore Valiante ha sostituito il suo emendamento soppressivo del secondo comma con un emendamento tendente a sostituire, sempre in tale comma, la parola: « applicabili » con l'altra: « eseguibili ».

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto concerne tale emendamento, mi rimetto alla Commissione.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

35° RESOCONTO STEN. (6 maggio 1981)

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo comma.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al terzo comma, tendente a sostituire le parole: « Le autorità di cui al primo comma » con le altre: « Le autorità stesse ».

L O M B A R D I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

**Sono approvati.**

Metto ai voti l'articolo 26 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

**Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.**

*I lavori terminano alle ore 21,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI*